

LAVORATORE, LA CISL TI DIFENDE

LAVORATORE ISCRIVITI ALLA CISL

LAVORATORE, LA CISL TI DIFENDE

LAVORATORE ISCRIVITI ALLA CISL

LAVORATORE, LA CISL TI DIFENDE

LAVORATO



ALLA CISL

LAVORATO

TI DIFENDE

LAVORATO

ALLA CISL

LAVORATO

TI DIFENDE

LAVORATO

ALLA CISL


LAVORATORE, LA CISL TI DIFENDE

LAVORATORE ISCRIVITI ALLA CISL

LAVORATORE, LA CISL TI DIFENDE

LAVORATORE ISCRIVITI ALLA CISL

LAVORATORE, LA CISL TI DIFENDE



L'ACCORDO

*per la rivalutazione
salariale*

*una nuova vittoria
dei
lavoratori dell'industria*

*

Edito dalla **CISL** Roma 1950

N. 2

Collana «Realizzazioni»

Archivio Storico
Portale della Contrattazione



LE EDIZIONI DELLA C.I.S.L.

Nella Collana "IL MAGLIO":

- n. 1: E GLI ALTRI? - Battaglia contro l'assenteismo dal Sindacato . . . L. 2
- n. 2: CHE COS'E' LA CISL L. 2
- n. 3: L'AVVENIRE DEL SINDACALISMO (in corso di stampa) L. 2
- n. 4: PROBLEMI DEL SINDACALISMO (in corso di stampa) L. 2

Nella Collana "REALIZZAZIONI":

- n. 1: L'ACCORDO PER I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI . . . L. 3

Nella Collana "DOCUMENTAZIONI":

- n. 1: IL PREZZO DELLA LIBERTA' Libro bianco di documentazioni delle violenze contro la libertà di lavoro e di organizzazione sindacale.

Lavoratore, diffondi
le pubblicazioni della C. I. S. L.

NEL GIRO di due mesi la C.I.S.L. presenta ai lavoratori il testo di un secondo accordo. E' la seconda vittoria, dopo quella della regolamentazione dei licenziamenti individuali.

L'accordo è stato raggiunto dopo una lunga e dura battaglia, dopo una lotta che la classe padronale ha condotto contro le organizzazioni operate con metodica intransigenza, che solo la legittimità e la serietà del metodo instaurato dal movimento sindacale libero hanno potuto vincere e stroncare.

LAVORATORI,

la C.I.S.L. è sempre al vostro fianco per tutelare i vostri interessi e far trionfare i vostri diritti.

IL TESTO DELL'ACCORDO

LE PARTI: premesso che esse hanno concordemente riconosciuto la necessità di addivenire ad un accordo di rivalutazione per gli impiegati, le categorie speciali, ed operai dell'industria allo scopo di ristabilire tra le retribuzioni contrattuali degli scarti più equamente rispondenti al valore professionale delle singole categorie:

dandosi reciprocamente atto che con l'accordo raggiunto esse hanno inteso addivenire ad una generale distensione dei rapporti sindacali ed aziendali, assicurando anche il rispetto dei contratti in vigore nelle loro condizioni regolamentari e retributive, al fine di realizzare la maggiore normalizzazione nell'andamento della produzione, nel comune interesse dell'azienda, dei lavoratori e del Paese;

convengono quanto segue:

2

ART. 1

Rivalutazione delle retribuzioni

A) OPERAI.

Le quote di rivalutazione per gli operai che si aggiungono a quelle attualmente esistenti sono stabilite nella seguente tabella:

(Lire giornaliera)

QUALIFICA	Superiore ai 20 anni	Oltre 16 a 20 anni	Oltre 16 a 18 anni	Fino a 16 anni
Specializzati	90	90	90	—
Qualificati	44	44	44	—
Manovali spec.	22	19,80	15,40	11
Donne 1 ^a cat.	32	32	32	32
Donne 2 ^a cat.	16	14,40	11,20	9,80
Per i settori tessili:				
Specializzate A	36	36	36	—
» B	32	32	32	—
Qualificate 1 ^a cat.	30	30	30	24
» 2 ^o cat.	16	16	16	12,80

3

Per i qualificati uomini dei settori tessili le quote dai 14 ai 16 anni sono di lire 30,80 per i qualificati di 1^a e 15,40 per i qualificati di 2^a.

I minori di cui alla precedente tabella sono quelli che abbiano raggiunto la qualifica dell'operaio adulto al quale spettino le quote di rivalutazione, o che ne esplicino autonomamente le mansioni.

Ai fini del loro computo nei vari istituti contrattuali, del ragguaglio orario, ecc. per le quote di cui sopra si seguiranno le norme relative alla indennità di continuità.

Per i settori merceologici, i cui contratti di lavoro abbiano seguito criteri di classificazione degli operai diversi da quelli previsti nella tabella precedente l'attribuzione delle singole qualifiche o categorie in ciascuna di quelle indicate nella tabella stessa sarà fatta a cura delle organizzazioni sindacali che hanno stipulato i relativi contratti. Ove dette organizzazioni riconoscano la esistenza di categorie operaie superiori agli operai specializzati, ta-

li categorie superiori dovranno beneficiare di quote di rivalutazione almeno pari in cifra a quelle che risultassero eventualmente dovute alla categoria operai specializzati. A tali fini le organizzazioni terranno presente quanto tra esse concordato in sede di applicazione dell'accordo 5 agosto 1949.

B) CATEGORIE SPECIALI OD INTERMEDIE.

La tabella dei minimi di paga base per gli appartenenti alle categorie speciali o intermedie — in sostituzione di quella risultante dall'applicazione dell'accordo interconfederale 30 maggio 1947 e comprensiva delle quote di rivalutazione dell'accordo interconfederale 5 agosto 1949 — rimane come appresso stabilita:

Archivio Storico Cisl Emilia Centro
portaledellacontrattazione.it



CATEGORIA età	1 ^a ZONA		2 ^a ZONA		3 ^a ZONA		4 ^a ZONA	
	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna
	1 ^a categoria	41.000	41.000	39.550	39.550	38.400	38.400	37.500
2 ^a categoria:								
magg. 21 anni	27.050	22.700	26.050	21.950	25.250	21.350	24.700	20.850
infer. 21 anni	21.400	17.900	20.550	17.200	20.050	16.850	19.550	16.400
3 ^a categoria A:								
super. 21 anni	16.500	13.700	15.550	13.150	15.050	12.800	14.600	12.400
da 19 a 21 »	14.450	12.100	13.900	11.700	13.500	11.400	13.150	11.000
» 18 » 19 »	12.050	10.350	11.700	10.050	11.350	9.700	11.050	9.400
» 17 » 18 »	11.350	9.650	10.850	9.300	10.550	9.000	10.200	8.750
sotto i 17 »	9.650	8.250	9.350	8.000	9.050	7.700	8.850	7.550
3 ^a categoria B:								
super. 21 anni	11.300	9.600	10.850	9.250	10.500	8.950	10.200	8.650
da 19 a 21 »	10.100	8.450	9.700	8.150	9.400	7.900	9.150	7.700
» 18 » 19 »	8.500	7.200	8.150	6.900	7.900	6.750	7.700	6.600
» 17 » 18 »	7.900	6.750	7.550	6.400	7.350	6.250	7.100	6.150
sotto i 17 »	6.750	5.800	6.550	5.600	6.300	5.400	6.200	5.300

Per i settori merceologici che in sede di stipula del proprio contratto nazionale abbiano suddiviso la prima o la seconda categoria in più classi o gradi, la ricostituzione dei nuovi minimi avrà luogo come segue:

— per ciascun grado avente il minimo tabellare corrispondente al vecchio minimo interconfederale verrà attribuito il nuovo minimo interconfederale;

— per la seconda categoria il minimo tabellare del grado superiore sarà ricostituito in modo da conservare proporzionalmente inalterate le distanze preesistenti nei riguardi dei minimi interconfederali della prima e della seconda categoria;

— per la prima categoria invece il minimo tabellare del grado superiore sarà ricostituito mantenendo lo stesso stato percentuale esistente nella tabella rispetto al grado inferiore della categoria stessa.

ART. 2

Coordinamento con le situazioni retributive superiori

A) OPERAI.

Sarà consentito l'assorbimento, mediante riduzione delle quote di rivalutazione,

Archivio Storico Cisl Emilia
 Portale della Contrattazione
 Cisl



degli aumenti collettivi che siano stati concessi dalle aziende successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo interconfederale 5 agosto 1949 e che abbiano avuto effetto rivalutativo oppure che siano stati corrisposti in acconto sulla rivalutazione o comunque con espressa riserva di assorbimento.

B) IMPIEGATI.

1) Nel caso in cui per effetto di accordi locali o di formale provvedimento scritto aziendale, risultino concessi in coincidenza con l'applicazione dell'accordo 14 aprile 1948 o successivamente, e, per gli impiegati di 3^a categoria B dal 1. gennaio 1948, aumenti collettivi sugli stipendi, tali miglioramenti saranno assorbiti sino alla concorrenza della differenza tra i minimi fissati dall'accordo 14 aprile 1948 e quelli risultanti dalla tabella del presente accordo.

2) I superminimi di merito, riconosciuti dalle aziende o risultanti tali per le loro caratteristiche, saranno mantenuti in cifra assoluta e riportati sui nuovi minimi tabellari.

3) Ove sorga controversia circa la natura dei superminimi (cioè se debbano essere

considerati di merito oppure collettivi) in via transattiva ed al fine di eliminare ogni incertezza nell'applicazione dell'accordo, tali superminimi saranno assorbiti secondo i criteri di cui alle lettere seguenti:

a) per gli impiegati di 1^a categoria: le quote di superminimo, che siano pari od inferiori alla differenza tra il nuovo minimo e quello previsto dall'accordo 14 aprile 1948, si presumono per il 45% del loro importo attribuiti a rivalutazioni e come tali saranno assorbiti, mentre, per il rimanente 55%, si presumono attribuibili a merito e come tali saranno riportati in cifra assoluta sul nuovo minimo tabellare di cui al presente accordo.

Per i superminimi superiori alla differenza tra il nuovo ed il vecchio minimo la quota di assorbimento sarà ugualmente pari al 45% della detta differenza tra il nuovo ed il vecchio minimo.

b) Per gli impiegati di 2^a categoria: valgono le norme previste alla precedente lettera a), con la variante che le percentuali di assorbimento e di riporto dei superminimi, sempre nei limiti della differenza tra il nuovo minimo e quello precedente, restano fissate nel 40% e nel 60 per cento.

60% si presumono attribuiti a merito e, come tali, saranno riportate in cifra assoluta sul nuovo minimo tabellare di cui al presente accordo. Per i superminimi superiori alla differenza tra il nuovo ed il vecchio minimo di quota di assorbimento sarà ugualmente pari al 40% della detta differenza tra il nuovo ed il vecchio minimo;

c) per gli intermedi di seconda categoria la differenza tra il nuovo minimo e quello precedente, aumentato della quota di rivalutazione di cui all'accordo interconfederale 5 agosto 1949, sarà integralmente riportata in cifra assoluta sullo stipendio di fatto.

ART. 3

Coordinamento con le situazioni contrattuali

Le quote di rivalutazione non sono dovute ove siano già stati raggiunti accordi nazionali o territoriali che abbiano realizzato una rivalutazione della retribuzione pari o superiori a quella del presente accordo. Nel caso che la rivalutazione già realizzata risulti inferiore, le parti che

hanno stipulato i predetti accordi si incontreranno per il relativo congruaggio.

A) Rapporti tra le retribuzioni operaie.

Uomini:

operaio specializzato	125
operaio qualificato	113
manovale specializzato	107
manovale comune	100

Donne:

1 ^a categoria	111
2 ^a categoria	106
3 ^a categoria	100

Rapporti tra le retribuzioni impiegatizie.

1 ^a categoria	210	235
2 ^a categoria	158	156
3 ^a categoria A	118	117
3 ^a categoria B	100	100

Per quei settori i cui rapporti sono inferiori a quelli delle tabelle di cui sopra, ma pari o superiori a quelli prebellici, l'esame della situazione si intende rinviato alle Associazioni nazionali di categoria.

Archivio Storico Cisl Emilia
portaledellacontrattazione.it



Ai soli fini comparativi della presente norma si intende per retribuzione il minimo contrattuale maggiorato dell'indennità di caropane di L. 20 giornaliera e di una contingenza media giornaliera di L. 580 e si assumono convenzionalmente, per le quote di rivalutazione convenute col presente accordo, i rapporti di cui sopra, riferiti rispettivamente per gli uomini al manovale comune, per le operaie alla 3^a categoria e per gli impiegati e le impiegate alla 3^a B.

Per quelle categorie che non applicano i minimi interconfederali e che nel periodo prebellico avevano rapporti superiori a quelli medi di cui alla tabella che segue, la tabella A) dovrà essere proporzionalmente ricostituita, ai soli fini del presente articolo (ad esempio, supposto per un particolare settore un rapporto prebellico di 170 per lo specializzato rispetto al manovale contro 153 per lo specializzato dell'industria in genere, il nuovo rapporto da sostituire a quello di 125 della tabella A) sarà calcolato in base alla seguente formula:

$$170 : 153 = X : 125.$$

Rapporti tra le retribuzioni operaie.

Uomini:

operaio specializzato	153
operaio qualificato	124
manovale specializzato	110
manovale comune	100

Rapporti tra le retribuzioni impiegatizie.

Uomini:

impiegato di 1 ^a categoria	250
impiegato di 2 ^a categoria	183
impiegato di 3 ^a categoria A)	125
impiegato di 3 ^a categoria B)	100

Restano ferme le disposizioni particolari previste nei singoli contratti per regolare il coordinamento dei contratti stessi con il presente accordo di rivalutazione.

Per le categorie dei servizi pubblici che abbiano stipulato accordi successivamente a quello del 5 agosto 1949 l'applicabilità, o gli eventuali limiti di applicazione del presente accordo alle categorie stesse, sarà stabilita caso per caso, attraverso un esame delle singole situazioni da effettuarsi tra le Confederazioni con la partecipazione delle Associazioni interessate.

Archivio Storico Cisl Emilia
 Portale della Contrattazione
 Cisl

0a | A(aaeO^) daf
 O[& { ^ } d A | ^ \ cae | AaeA [| cae ^ a^ | cae | } d aeze a } ^ fa

Decorrenza

Il presente accordo ha decorrenza dal 1. novembre 1950.

DICHIARAZIONE A VERBALE ALL'ART. 1 LETT. B - CATEGORIE SPECIALI.

Nel fissare le quote di rivalutazione e le relative tabelle per le categorie speciali (o intermedie) non si è inteso costituire alcun precedente per alcuna delle parti stipulanti a tutti gli effetti contrattuali.

Per la C.I.S.L. hanno firmato il presente accordo:

On. Giulio Pastore, Segretario Generale

On. Luigi Morelli, Segretario Sindacale

Dr. Bruno Storti, Dr. Dionigi Coppo,

*Dr. Amleto Mantegazza, Vice Segretari
e l'On. Armando Sabatini.*

I VANTAGGI DELL'ACCORDO

- per gli OPERAI: la quasi raggiunta rivalutazione per i manovali specializzati, per gli operai qualificati; l'attuazione di una nuova e più logica applicazione degli scarti di quote sia per i minori che per il settore tessili; il nessun assorbimento per il merito, i cottimi, gli incentivi;
- per gli INTERMEDI: una nuova, notevole quota di rivalutazione, che, se non ha ricondotto gli intermedi alla parità con le rispettive categorie degli impiegati, ha potuto però far destinare le due quote ad aumento dei minimi contrattuali di retribuzione;
- per gli IMPIEGATI: la concessione di quota di rivalutazione alla 3^a categoria B, l'assorbimento contenuto nei limiti massimi.

Lavoratori,

questo accordo stipulato alla vigilia del 1951 sia di buon auspicio per le realizzazioni che dovremo attuare nel prossimo anno.

Il *Sindacato* è l'arma per le vostre battaglie; il *sindacalismo libero* è garanzia delle vostre vittorie.

◆
Iscrivetevi alla

Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori

È il Sindacato degli
uomini Liberi.

LA STAMPA DELLA C. I. S. L.

Conquiste del (Settimanale
LAVORO confederale)

Condizioni di abbonamento: Annuo L. 950 - Semestrale L. 480 - Una copia L. 20.

LOTTE CONTADINE (quindicinale
per i lavoratori
della terra)

Condizioni di abbonamento: Annuo L. 600 - Semestrale L. 350 - Una copia L. 30.

fuoco (Quindicinale di documenta-
zione e orientamento)

Condizioni di abbonamento: Annuo L. 500 - Semestrale L. 300 - Una copia L. 25.

**BOLLETTINO DI INFOR-
MAZIONI SINDACALI**

QUINDICINALE. Abbonamento annuo L. 500 - Semestrale L. 300 - Una copia L. 25.

Lavoratore, leggi la stampa
del sindacalismo indipendente

T. P. CENELLI ROMA